

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 939-A

## RELAZIONE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(RELATORE DI BELLA)

Comunicata alla Presidenza il 21 ottobre 1994

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994,  
n. 561, recante misure urgenti in materia di pesca e  
acquacoltura

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri  
e dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali  
di concerto col Ministro dei trasporti e della navigazione  
col Ministro del bilancio e della programmazione economica  
e col Ministro del tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º OTTOBRE 1994

---

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Pareri:		
- della 1ª Commissione permanente .....	»	5
- della 5ª Commissione permanente .....	»	6
Disegno di legge .....	»	7
Testo del decreto-legge .....	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in esame è stato giudicato positivamente e all'unanimità approvato dalla 9ª Commissione, nonostante non sia esente da limiti e lacune.

Esso segna infatti una positiva innovazione nella prassi politica e programmatica dei governi della Repubblica in quanto, interrompendo una tradizione negativa caratterizzata dalla frammentarietà e sporadicità degli interventi normativi ed economici nel settore della pesca e dell'acquacoltura, si misura con una ipotesi di programmazione triennale meritevole di positivo apprezzamento.

Il Governo raccoglie cioè la sfida della programmazione, che sceglie come metodo di lavoro e di gestione anche in questo settore, tradizionalmente abbandonato a se stesso e per il quale si rispondeva alle sollecitazioni dell'emergenza con interventi tampone, frettolosi e discutibili.

Sono nella memoria di tutti le decisioni prese da precedenti governi sulle spadare che hanno bloccato i porti, mentre pescatori esasperati protestavano provocando reazioni contrastanti sul piano emotivo nella pubblica opinione, spaccandola su fronti contrapposti tra chi privilegia il lavoro e chi privilegia la tutela della natura; difesa della natura che appare, a chi non ha il pane assicurato, come un lusso da ricchi, non come il modo migliore per tutelare una risorsa preziosa, la cui salvaguardia soltanto permette di costruire un futuro di certezze occupazionali e produttive.

È importante perciò il mutamento di linea che il disegno di legge n. 939 oggettivamente riflette rispetto al passato e sono da sottolineare gli obiettivi che si vogliono raggiungere e che si caratterizzano come giustamente ambiziosi, trattandosi di

un'ambizione che ha solide radici nella realtà.

Fra questi obiettivi ci si limita a ricordare, data l'indubbia rilevanza:

- 1) la salvaguardia dei livelli occupazionali;
- 2) la razionalizzazione tecnologica delle strutture produttive;
- 3) il miglioramento del grado di autosufficienza alimentare nel comparto.

Si tratta di obiettivi che rientrano nei programmi già approvati dal CIPE e per la cui realizzazione si prevede anche il rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, sul credito peschereccio di esercizio.

Questo rifinanziamento è un passaggio essenziale per la funzionalità complessiva del progetto in quanto strumento idoneo: 1) ad incrementare la produzione ittica facendo leva sulla esistente domanda di un mercato non coperto dalla produzione nazionale se non per il 60 per cento circa; 2) a favorire la modernizzazione delle strutture produttive aziendali; 3) a garantire e facilitare l'aumento del reddito e dell'occupazione delle varie figure professionali operanti nel settore; 4) a favorire la cooperazione e l'associazione tra imprese onde garantirne la competitività sui mercati, consentendo ad esse di raggiungere una dimensione adeguata, e superando la polverizzazione aziendale che oggi caratterizza il settore e ne compromette lo sviluppo; 5) ad alleviare il peso degli interessi sulle operazioni di credito delle aziende tutelando con ciò anche dall'usura.

Naturalmente si spera che l'investimento dello Stato faccia confluire verso il settore capitali privati e stimoli l'iniziativa degli operatori attratti da un mercato in espansione per motivi economicamente validi,

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per di più supportati da iniziative di sostegno dello Stato, coerenti con la promozione di uno sviluppo teso a valorizzare risorse reali per rispondere positivamente a una domanda già forte e insoddisfatta.

Si punta cioè a saldare domanda e offerta attraverso una razionale e sistematica utilizzazione di investimenti programmati sul piano del potenziamento dell'offerta, oggi incapace di soddisfare la domanda.

Non viene dimenticata inoltre l'esigenza di garantire maggiore sicurezza agli equipaggi in mare sia attraverso un doveroso potenziamento delle apparecchiature radioelettriche di bordo suggerito agli armatori, sia attraverso un ampliamento e potenziamento del sistema radio della guardia costiera e delle Capitanerie di porto, onde mettere entrambe in condizioni di garantire la copertura radio per tutto lo spazio utilizzato dalle flotte pescherecce, sempre nel rispetto della normativa internazionale.

A questo impianto progettuale finalmente accettabile, in quanto capace di affrontare alcuni dei più importanti e finora rimossi problemi della pesca, non fa però riscontro uno stanziamento di risorse adeguate.

Appaiono infatti oggettivamente pochi i 210 miliardi stanziati per il triennio 1994-1996, con una spesa prevista di 70 miliardi annui per le varie voci d'intervento. Tra l'altro neanche una lira è prevista per le attività di pesca e acquacoltura in acqua dolce, che pure hanno un numero di addetti e un giro di affari ragguardevoli.

L'esiguità dello stanziamento risalterà con forza se si pone attenzione ai dati quantitativi legati al pescato, al consumo, all'importazione (dati 1991):

produzione ittica totale: 704.000 tonnellate;

consumo interno totale: 1.256.000 tonnellate;

importazione: 552.000 tonnellate;  
consumo medio *pro capite* di 22,2 kg l'anno.

Se a questi dati si affiancano quelli riferiti agli addetti e al fatturato (riferiti sempre al 1991) si coglierà ancora meglio l'inadeguatezza dello stanziamento:

addetti (in totale) 70.810;  
fatturato: 8.414 miliardi.

I settori nei quali sono distribuiti gli addetti sono i seguenti: pesca (44.450), acquacoltura (6.000), trasformazione e conservazione (7.900), distribuzione e commercializzazione (12.460).

Chi voglia fare un paragone tra addetti, fatturato e investimenti statali in altri settori, avrà materia di meditazione anche sulla razionalità economica delle scelte di investimento da parte dei passati governi. Una meditazione utile per non ripetere tragici errori.

Naturalmente non mancheranno occasioni, almeno si spera, per impinguare le risorse destinate alla pesca e all'acquacoltura.

Per concludere, a nome della Commissione si chiede che il disegno di legge riceva il voto favorevole dell'Assemblea del Senato, proprio in quanto fotografa una fase di transizione che va vista come passaggio utile e forse inevitabile verso una sistemazione organica del settore e getta il vitale seme della programmazione in un campo forte della nostra economia.

Un comparto che, adeguatamente supportato, potrà certamente garantire un notevole sviluppo sia sul piano dell'occupazione che su quello della produzione di ricchezza.

DI BELLA, relatore

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: D'IPPOLITO VITALE)

13 ottobre 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza parere favorevole.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE  
(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA)**

(Estensore: CURTO)

11 ottobre 1994

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, il proprio nulla osta, nel presupposto che esso venga assimilato, sotto il profilo del regime di copertura, ai decreti-legge emanati prima del 30 settembre e che quindi i relativi oneri vengano imputati al fondo globale a legislazione vigente.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, recante misure urgenti in materia di pesca e acquacoltura.

*Decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 1994.*

### Misure urgenti in materia di pesca e acquacoltura

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione al IV Piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### Articolo 1.

1. Per incentivare l'urgente avvio degli interventi in pesca ed acquacoltura il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede alla tempestiva programmazione delle risorse finanziarie disponibili per il triennio 1994-1996. A tal fine:

a) per l'attuazione della legge 28 agosto 1989, n. 302, è autorizzata la complessiva spesa di lire 63.000 milioni per il triennio 1994-1996, in ragione di lire 17.000 milioni per il 1994, di lire 25.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 21.000 milioni per l'anno 1996. A valere sulle predette somme per l'anno 1994 la quota di 3.000 milioni è destinata all'erogazione di un contributo *una tantum* per la ricapitalizzazione dei Consorzi di garanzia collettiva fidi, istituiti ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che concorrono alla costituzione di fondi di garanzia. La ripartizione delle quote tra i Consorzi è stabilita con decreto ministeriale, su parere del Comitato finanziamenti, istituito ai sensi dell'articolo 23 della citata legge n. 41 del 1982;

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) per l'attuazione del IV Piano nazionale della pesca marittima adottato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 21 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1994, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 98.000 milioni per il triennio 1994-1996, in ragione di lire 30.000 milioni per l'anno 1994, di lire 32.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 36.000 milioni per l'anno 1996;

c) per l'attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 72, è autorizzata la complessiva spesa di lire 22.000 milioni per il triennio 1994-1996, in ragione di lire 14.000 milioni per l'anno 1994 e di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996;

d) per l'attuazione delle misure concernenti la ricapitalizzazione delle cooperative di pesca e gli accordi di programma prevista dal Piano di cui alla lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di lire 16.000 milioni per il triennio 1994-1996, in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1994, di lire 6.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 6.000 milioni per l'anno 1996;

e) per l'attuazione, nell'ambito dell'accordo di programma con l'ISMEA, del sistema di rilevazione sugli andamenti congiunturali di mercato e sui consumi in materia di pesca e di acquacoltura è autorizzata la complessiva spesa di lire 9.000 milioni per il triennio 1994-1996, in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

2. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, sono disposte le ripartizioni delle somme di cui al comma 1, lettere a) e d), nonché le modalità tecniche di attuazione delle misure di cui al comma 1, lettere c) e d).

## Articolo 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente:

«Nel rispetto della normativa internazionale, la pesca ravvicinata si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di 40 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza.»

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, emana apposito regolamento contenente le norme di sicurezza da applicarsi alle unità che operano nei limiti di cui al comma 1.

3. Previa dichiarazione dell'armatore ed annotazione sui documenti di bordo a cura dell'autorità marittima, le unità che continuano ad esercitare la pesca ravvicinata ad una distanza non superiore alle venti miglia dalla costa devono conformarsi alle pertinenti prescrizioni di sicurezza.

4. Per consentire l'urgente ampliamento del sistema di ascolto radio in onde decametriche degli Uffici marittimi dell'Adriatico con ripetitori e/o ponti radio ed allo scopo di consentire un più efficace ed immediato

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

intervento dei mezzi di soccorso della guardia costiera delle capitanerie di porto, nonchè stabilire e mantenere gli indispensabili collegamenti radio in caso di richiesta di soccorso e di necessità di salvataggio per quelle unità, segnatamente da pesca, poste oltre la portata radioelettrica degli attuali impianti della guardia costiera, è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di lire 2.000 milioni. Alla realizzazione del sistema provvede il Comando generale delle capitanerie di porto.

## Articolo 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 70.000 milioni per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

## Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI - POLI BORTONE - FIORI -  
PAGLIARINI - DINI

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI